

I corsi di recupero non sono essenziali
**Bocciatura lecita
 senza ripetizioni**

DI ANTIMO DI GERONIMO

È legittimo il giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, anche se la scuola non abbia precedentemente attivato i corsi di recupero in tutte le materie dove l'alunno aveva fatto registrare insufficienze. Lo ha stabilito il Tar della Lombardia, con una sentenza depositata il 12 febbraio scorso (402). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, afferma anche ulteriori principi, desunti dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, che possono essere utili a chiarire il quadro giuridico all'interno del quale le scuole devono muoversi per erogare legittimamente il servizio. In giudizio hanno osservato che sulla legittimità del giudizio finale non possono in alcun modo incidere l'incompletezza, carente o addirittura omessa

Così ha deciso il Tar della Lombardia, scagionando le scuole da eventuali inadempienze

attivazione degli strumenti di recupero da parte della scuola. Ciò perché il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sull'insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi. Per contro, le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno e il suo inserimento nell'attività di classe non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'alunno stesso alla classe superiore. Giudizio che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dallo studente. Né può essere considerata sufficiente l'assidua frequenza alle lezioni, atteso che la partecipazione al lavoro di classe non si esaurisce nella sola presenza fisica dello studente.

—© Riproduzione riservata—

